



Ospedale "Luigi Sacco"
Azienda Ospedaliera - Polo Universitario

CAPITOLATO SPECIALE

Procedura Aperta per la fornitura di servizio per l'esecuzione in completa automazione di elettroforesi delle proteine sieriche ed urinarie e per la tipizzazione automatizzata delle componenti monoclonali (cm) sieriche ed urinarie occorrente all'Ospedale "L. Sacco" Azienda Ospedaliera - Polo Universitario

CIG n. 512568376A

www.Albopretoriomilano.it 1910713

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA	3
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO	3
ART. 3 - CLASSIFICAZIONE	5
ART. 4 - CARATTERISTICHE DEL TIPO DI LAVORO	5
ART. 5 - VALORE DELL'APPALTO	5
ART. 6 - DURATA CONTRATTUALE	5
ART. 7 - OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVAMENTE ALLE NORME DI SICUREZZA	6
ART. 8 - CODICE ETICO AZIENDALE E CODICE ETICO DEGLI APPALTI REGIONALI	6
ART. 9 - CONSEGNE E COLLAUDO	7
ART. 10 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	7
ART. 11 - CONTESTAZIONI, CONTROVERSIE	8
ART. 12 - PERIODO DI PROVA	8
ART. 13 - DIRITTO DI RECESSO	8
ART. 14 - INADEMPIMENTI E PENALI	9
ART.15 - CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO	11
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	12
ART. 17 - TERMINI DI PAGAMENTO	13
ART. 18 - REVISIONE PREZZI	13
ART. 19 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	14
ART. 20 - ONERI CONTRATTUALI, GARANZIE E FIDEJUSSIONE	15
ART. 21 - RESPONSABILITA' E ONERI ASSICURATIVI	16
ART. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	17
ART. 23 - CLAUSOLA DI ADESIONE	17
ART. 24 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	18
ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E DOMICILIO DELLE PARTI	18
ART. 26 - NORME DI RINVIO	18

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto la fornitura di servizio PER L'ESECUZIONE IN COMPLETA AUTOMAZIONE DI ELETTROFORESI DELLE PROTEINE SIERICHE E URINARIE E PER LA TIPIZZAZIONE AUTOMATIZZATA DELLE COMPONENTI MONOCLONALI (CM) SIERICHE ED URINARIE comprendente la strumentazione automatizzata fornita in locazione, il software di gestione dei dati dei pazienti e dei relativi grafici interfacciato con il sistema informatico in uso presso il Laboratorio, la fornitura dei relativi reagenti, calibratori, controlli e materiali di consumo, nonché del servizio di assistenza necessario a garantire la funzionalità del sistema stesso.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il sistema analitico richiesto, per rispondere pienamente alle esigenze del laboratorio, deve comprendere:

- a) Fornitura dell'apparecchiatura in locazione: l'apparecchiatura, corredata di tutti gli accessori necessari al suo buon funzionamento, dovrà rispondere alle specifiche di massima di Laboratorio indicate nella scheda tecnica allegata (allegato A) che è parte integrante del presente capitolato. La strumentazione deve essere nuova e di ultima generazione. Gli strumenti offerti devono essere conformi a tutte le direttive applicabili (ovvero recare la marcatura CE) tra cui la Direttiva Europea 98/79/CE del 27.10.98, recepita con D.L.vo n. 332 del 8.09.2000, la Direttiva Europea 2004/108/CE e la Direttiva Europea 73/23 con le relative norme di riferimento e loro eventuali aggiornamenti, ove pertinenti. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi ad adeguare le apparecchiature, qualora venissero emanate nuove normative nel corso della durata del contratto. La ditta dovrà inoltre dichiarare l'eventuale necessità di impianti elettrici o idraulici, condizionamento dei locali o altri accorgimenti per il corretto utilizzo del Servizio offerto. Per lo strumento offerto deve essere presentata Scheda di Installazione come da modello allegato (All. B) al presente capitolato.
- b) Fornitura di reagenti, eventuali calibratori, controlli e del materiale di consumo, se necessari, occorrenti all'effettuazione dell'esame secondo le succitate specifiche di Laboratorio; i prodotti diagnostici forniti dovranno essere conformi al D.L.vo n.332 del 8.09.00 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro. La ditta aggiudicataria deve garantire la fornitura di prodotti conformi alla normativa vigente per tutta la durata del contratto. La ditta dovrà garantire la compatibilità relativa di reagenti, calibratori, controlli, materiale consumabile e la strumentazione offerti, nonché le specifiche modalità di applicazione.
- c) Servizio di assistenza comprendente:
 - trasporto, installazione e avviamento della strumentazione;
 - manutenzione e assistenza tecnica-applicativa della strumentazione nonché del software offerti, preventiva, straordinaria, tempestiva in caso di emergenza (entro 8 ore dalla chiamata - prevista una penale per i ritardi), e di routine, se di competenza della ditta fornitrice, escluse le manutenzioni periodiche e giornaliere qualora siano da effettuarsi da parte dell'utente conformemente a quanto indicato nei manuali d'uso che il fornitore si impegna a fornire in dotazione; saranno a carico della ditta reattivi e tutti i consumabili utilizzati per l'avviamento e l'eventuale taratura dello strumento. In caso di malfunzionamento dello strumento o dei kit

saranno a carico della ditta i reattivi per la ripetizione dei test a risultato dubbio o errato e per la riparazione dello stesso. Tutte le parti di ricambio che si rendessero necessarie per il ripristino della funzionalità della strumentazione saranno a carico della ditta aggiudicataria. Sarà presa in esame anche la possibilità di assistenza tecnica in linea;

- sostituzione immediata con apparecchio identico in caso di guasto irreparabile momentaneamente o definitivamente (indicare la soluzione proposta in caso di fermo macchina superiore a 48 ore);
- ogni eventuale aggiornamento o nuove versioni di programma;
- addestramento all'utilizzo della strumentazione per il personale addetto del Laboratorio (a carico della ditta aggiudicataria);
- qualora necessario, la fornitura deve comprendere un impianto di deionizzazione dell'acqua, compresa la manutenzione ed il cambio periodico delle resine ed un sistema per consentire il funzionamento dell'apparecchio in caso di mancata erogazione della corrente;
- interfacciamento bidirezionale con sistema informatico gestionale in uso presso il Laboratorio al momento dell'installazione della strumentazione (a carico della ditta aggiudicataria) ed ogni successivo intervento di allineamento dei due sistemi, a seguito di cambi reagenti/reattivi o per aggiornamento programmi.

La ditta dovrà garantire la compatibilità relativa di reagenti, controlli, materiale consumabile e la strumentazione offerti, nonché le specifiche modalità di applicazione.

I manuali d'uso relativi a: strumentazione e suoi accessori, reagenti, calibratori, controlli e altro materiale consumabile, nonché la segnalazione dei risultati analitici o di altre indicazioni riportate dalla strumentazione stessa dovranno essere conformi alle norme pertinenti (UNI EN 375, 376 e 591) e comunque redatti in lingua italiana. Qualsiasi unità di misura adottata dal sistema analitico proposto dovrà essere riconosciuta in Italia.

La ditta partecipante dovrà allegare eventuale scheda dei dati di sicurezza per prodotti chimici/diagnostici considerati pericolosi come da normativa vigente. La ditta partecipante dovrà inoltre dichiarare le modalità di smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi (speciali tossici e nocivi), il relativo codice CER e la quantità giornaliera di tali materiali di risulta, ciò per consentire all'Ente di adempiere agli obblighi di legge conseguenti allo smaltimento (DLgs 152 del 3.04.2006 e DPR 254 del 15.07.2003).

Aggiornamenti tecnologici: la ditta aggiudicataria, qualora ponga in commercio durante il periodo di fornitura nuovi strumenti e/o nuovi kit, analoghi a quelli oggetto della fornitura aggiudicata, i quali presentino uguali o migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, dovrà proporre all'Azienda Ospedaliera di sostituire, ferme restando le condizioni tecnico-economiche stabilite nella presente gara, i prodotti nuovi al posto di quelli aggiudicati. L'eventuale sostituzione avverrà a fronte di conferma scritta dell'Azienda Ospedaliera.

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE

Per tutti i dispositivi diagnostici in vitro forniti (strumentazione, kit reagenti, calibratori, controlli ecc.) le ditte partecipanti dovranno fornire la codifica CND completa.

Per le apparecchiature dovrà essere fornita anche la codifica CIVAB completa. Le codifiche dovranno necessariamente essere presenti al momento della consegna delle apparecchiature e verranno verificate in sede di collaudo di accettazione.

Le codifiche di cui sopra dovranno essere riportate nella documentazione tecnica allegata all'offerta.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEL TIPO DI LAVORO

I presunti carichi di lavoro annuali (calcolati in numero di determinazioni), sulla base dei quali dovrà essere dimensionata l'offerta, sono indicati nella scheda tecnica allegata (allegato A). I carichi di lavoro così indicati non sono comprensivi degli eventuali test di controllo e di calibrazione che peraltro dovranno essere calcolati nell'offerta in relazione al corretto funzionamento del servizio proposto da ciascuna azienda ed alla frequenza delle sedute analitiche indicata nell'Allegato A.

I suddetti quantitativi si intendono vincolanti per le parti, salvo una tolleranza del 20% in eccesso o in difetto.

ART. 5 - VALORE DELL'APPALTO

L'importo complessivo quinquennale presunto posto a base di gara è di € 454.225,00 IVA esclusa, di cui € 3.000,00.= oneri della sicurezza per rischi da interferenza (ex art. 26 D.Lgs. 81/08 e smi) non soggetti a ribasso. Il prezzo comprende tutto quanto richiesto nel presente Capitolato d'appalto, nonché ogni altro onere necessario per il rilievo di dettaglio prima dell'effettuazione dell'ordine definitivo del materiale occorrente per l'esecuzione della fornitura.

L'A.O. si riserva di procedere a variazioni in corso d'opera, quantitative o qualitative, in aumento o in diminuzione, nel limite massimo del 20% dell'importo contrattuale complessivo alle medesime condizioni contrattuali ed economiche previste per la fornitura in oggetto. In particolare le variazioni saranno valutate e contabilizzate mediante l'applicazione dei prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara. Non sono da considerarsi varianti gli interventi disposti dall'A.O., per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino una variazione del prezzo complessivo offerto in sede di gara.

ART. 6 - DURATA CONTRATTUALE

Il contratto avrà una durata di 5 anni (incluso il periodo di prova di cui al successivo art. 12), a decorrere dalla data di collaudo del sistema stesso, previa esecutività del provvedimento di aggiudicazione, con facoltà di recesso unilaterale dell'A.O. dopo i primi 3 anni.

E' facoltà dell'Azienda Ospedaliera di prorarre, alle medesime condizioni economiche ed operative, la durata del contratto per un periodo di 180 giorni dalla scadenza o, comunque, per tutto il tempo necessario all'espletamento ed aggiudicazione della nuova procedura di gara, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi ulteriori.

L'aggiudicatario si obbliga, pertanto, a proseguire la fornitura del servizio dietro semplice richiesta scritta dell'A.O. con un preavviso di 30 giorni rispetto alla naturale scadenza del contratto.

Allo scadere del contratto l'apparecchiatura verrà restituita alla ditta fornitrice.

ART. 7 - OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVAMENTE ALLE NORME DI SICUREZZA

La Società dovrà dichiarare espressamente che le apparecchiature proposte recano la marcatura CE e sono conformi al D.Lgs. 332 dell'08.09.2000, alla Direttiva Europea 2004/108/CE ed alla Direttiva Europea 73/23 con le relative norme di riferimento e loro eventuali aggiornamenti, ed alle norme di sicurezza CEI pertinenti (p.es norma CEI 66.5 e norma CEI 74.2) e a tutte le altre norme, anche più restrittive, nazionali ed internazionali, ufficialmente riconosciute, sulla sicurezza elettrica in ambiente medico o in laboratori di analisi cliniche. La Società si impegna a mantenerle tali a sua cura e spese e sotto la sua esclusiva responsabilità per tutta la durata del contratto.

La Società aggiudicataria deve garantire l'idoneità all'installazione conformemente alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e successive modifiche ed integrazioni. La Società garantisce inoltre che la strumentazione offerta è conforme a tutte le più rigide norme di sicurezza in genere per l'operatore. In particolare la Società si impegnerà ad adottare tutti gli accorgimenti e fornirà tutte le prescrizioni d'uso necessari, nonché la formazione e l'addestramento, affinché non possano verificarsi incidenti di qualsiasi tipo durante l'utilizzo della strumentazione, dei reagenti e di altro materiale consumabile in dotazione.

La Società aggiudicataria dovrà fornire per tutta la durata del contratto, anche a fronte di eventuali aggiornamenti tecnologici o sostituzioni di prodotto, tutte le informazioni e le precauzioni necessarie per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e per la valutazione dei rischi da parte dell'Azienda Ospedaliera. Ferma restando l'esclusiva responsabilità della Società fornitrice in merito a quanto sopra, l'Ente si riserva la facoltà di far visionare la strumentazione da tecnici di sua fiducia.

Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazioni circa i rischi specifici esistenti negli ambienti dell'Azienda Appaltante, si rende noto che il manuale informativo per le aziende esterne sui principali rischi presenti in Azienda è consultabile e scaricabile dal sito internet aziendale:

<http://www.hsacco.it/sites/www.hsacco.it/files//allegati/manuale%2520ditte%2520est%25202008.pdf>

Inoltre, prima dell'avvio del contratto la Società aggiudicataria deve partecipare alla riunione di coordinamento preliminare e sottoscrivere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze base (DUVRI base).

ART. 8 - CODICE ETICO AZIENDALE E CODICE ETICO DEGLI APPALTI REGIONALI

L'aggiudicatario, nei rapporti inerenti al presente contratto, s'impegna ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico Comportamentale adottato dall'Azienda Ospedaliera e pubblicato sul sito <http://www.hsacco.it>.

S'impegna, altresì, a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Codice etico degli appalti regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 4 maggio 2011, n. IX/1644.

L'aggiudicatario è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice Etico aziendale e del Codice Etico degli appalti regionali costituiscono causa

espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

ART. 9 - CONSEGNE E COLLAUDO

La consegna ed installazione delle apparecchiature costituenti il sistema analitico oggetto della presente gara dovrà essere effettuata a cura ed a carico della Società aggiudicataria presso il Laboratorio che sarà ubicato presso la nuova "Piastra Laboratori" attualmente in fase di ultimazione ed allestimento, indicato dall'Azienda Ospedaliera. Il termine presunto per la conclusione della fase di allestimento della nuova Piastra Laboratori è stimato, indicativamente, entro la fine del corrente anno.

L'aggiudicatario dovrà, pertanto, provvedere alla consegna ed installazione delle apparecchiature costituenti il sistema analitico oggetto della gara entro i successivi **30 (trenta)** giorni, salvo diverse indicazioni impartite in merito dall'Azienda Appaltante qualora l'allestimento della nuova piastra laboratori venisse concluso in un periodo diverso da quello sopra indicato.

Il relativo collaudo dovrà avvenire entro **quindici** giorni dall'installazione.

Reagenti, calibratori, controlli ed altro materiale consumabile, necessari per l'installazione e l'avviamento e l'eventuale taratura della strumentazione, saranno completamente a carico della Società aggiudicataria. Alla consegna delle apparecchiature la Società aggiudicataria dovrà fornire il manuale d'uso in lingua italiana e dichiarazione di conformità alla normativa vigente.

Ad installazione avvenuta, ferme restando le responsabilità della Società aggiudicataria, l'Azienda Ospedaliera effettuerà un collaudo interno mediante propri tecnici incaricati.

La consegna di reagenti, calibratori, controlli e materiali di consumo sarà effettuata presso il servizio indicato dall'Azienda Ospedaliera sulla base di ordinativi periodici emessi dallo stesso lungo la durata del contratto.

Ogni consegna di reagenti, calibratori, controlli o altro materiale diagnostico dovrà fare riferimento ad un unico lotto di produzione e dovrà avvenire entro un periodo massimo di **quindici** giorni di calendario dall'emissione dell'ordinativo.

In caso di eventuale ritardo rispetto a tale termine, la Società si impegna ad avvisare per tempo l'Unità Operativa/Servizio che ha emesso l'ordine indicando i tempi di consegna del prodotto non disponibile.

I prodotti dovranno essere trasportati e consegnati gratuitamente secondo le modalità di conservazione indicate sulle singole etichette compreso l'eventuale trasporto a temperatura controllata mantenendo la catena del freddo dal deposito alla consegna. Prodotti che devono essere mantenuti a temperature diverse dovranno essere trasportati in imballaggi separati.

ART. 10 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

La Società deve provvedere con propri tecnici di provata preparazione ad addestrare il personale dell'Azienda Ospedaliera all'uso della strumentazione fornita.

La Società aggiudicataria dovrà impegnarsi ad un aggiornamento continuo del personale fornendo periodicamente materiale didattico aggiornato.

La Società aggiudicataria dovrà garantire inoltre idonea formazione al personale indicato dalla Direzione/Laboratorio in occasione di qualsiasi aggiornamento o adeguamento tecnologico del sistema, strumentale o di software.

ART. 11 - CONTESTAZIONI, CONTROVERSIE

Relativamente alla fornitura durante il periodo di contratto di reagenti, calibratori, controlli o altro materiale diagnostico, qualora non risultino in possesso dei requisiti richiesti, l'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di rifiutarli non solo all'atto della consegna, ma anche successivamente ad essa, nel caso in cui dovessero palesare qualche difetto non rilevato precedentemente.

In ogni caso il fornitore sarà tenuto a ritirare a sue spese tali prodotti, salvo il risarcimento di eventuali danni causati all'Ente, con il preciso obbligo di restituire, nel più breve tempo possibile, il prodotto corrispondente nella stessa quantità richiesta.

Durante la fornitura non verranno accettati prodotti che riportino date di scadenza che siano inferiori ad un terzo del loro periodo di validità complessivo.

ART. 12 - PERIODO DI PROVA

L'Azienda Ospedaliera si riserva un congruo periodo di prova non inferiore a due e non superiore a quattro mesi, successivamente all'installazione ed all'avviamento della strumentazione, per verificare la rispondenza del sistema offerto alle caratteristiche dichiarate ed in caso negativo potrà chiedere la risoluzione del contratto. Detto periodo è incluso nella durata contrattuale di 60 (sessanta) mesi.

In quest'ultimo caso, qualora durante il periodo di prova vengano utilizzati prodotti diagnostici o altri consumabili a carico dell'Azienda, quest'ultima chiederà il rimborso di tutti gli esami ripetuti.

ART. 13 - DIRITTO DI RECESSO

L'A.O. Sacco si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto dandone semplice comunicazione scritta, allo scadere dei primi 3 anni, qualora ne ravvisi l'utilità o la convenienza o per sopravvenute nuove organizzazioni tecnico-operative derivanti dall'avvio di nuovi o diversi percorsi analitici non attualmente prevedibili, indipendentemente da ogni valutazione sulla correttezza della fornitura, e senza che la Società fornitrice possa avanzare eccezioni o pretendere compensi o indennizzi di sorta.

Tale preavviso dovrà essere inviato almeno 60 giorni prima della scadenza del triennio.

In caso di mancato esercizio di tale facoltà il contratto proseguirà fino alla sua naturale scadenza.

L'A.O. Sacco si riserva inoltre il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, nei seguenti casi:

- a) qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99, aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'aggiudicataria non sia in grado di praticare almeno tali prezzi;
- b) qualora, durante la vigenza del contratto, fosse attivata una convenzione per la medesima ed identica fornitura oggetto del presente appalto, da parte dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia (ARCA), in conformità alle linee di indirizzo fornite dalla DGR n. IX/2633 in data 06.12.2011 in materia di acquisti delle Aziende Sanitarie e confermata con successiva DGR n. IX/4334 in data 26.10.2012;
- c) in qualsiasi momento di vigenza del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi della normativa vigente (art. 91 del D.Lgs. 159/2011). A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, la Società è obbligata a comunicare alla Stazione appaltante le

variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), entro 30 giorni dalla data delle variazioni;

- d) qualora venisse riscontrata la violazione da parte della Società aggiudicataria, del Codice Etico, approvato dall'A.O. Sacco e pubblicato sul sito dell'Ente medesimo.

L'aggiudicataria, in questo caso, avrà diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite sino al momento del recesso.

Nelle ipotesi di recesso unilaterale sopra menzionate, deve comunque essere garantita la continuità dei servizi erogati in urgenza - sino all'individuazione del nuovo contraente e/o all'avvio della nuova conduzione organizzativa e produttiva - al fine di evitare gravi pregiudizi e/o disservizi all'A.O. Sacco, che è obbligata ad assicurare la tutela e l'erogazione dei servizi sanitari in favore dell'utenza.

ART. 14 - INADEMPIMENTI E PENALI

Durante il corso del contratto la Società dovrà rispettare gli standard di resa previsti dal Capitolato Speciale e dal contratto per quanto riguarda gli aspetti qualitativi della fornitura.

Durante il periodo di vigenza del contratto la Società dovrà adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d'Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e servizio ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta.

Al riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l'interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, l'Azienda Appaltante provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.

Qualora la diffida ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione contrattuale, l'A.O. Sacco potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo, con riserva di rivalersi nei confronti dell'aggiudicatario degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate:

per la consegna, installazione e collaudo delle apparecchiature

- in caso di ritardo nella consegna e nell'installazione delle strumentazioni, nonché nell'esecuzione del collaudo, rispetto ai termini prescritti nell'art. 9 del presente Capitolato verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale (ossia del valore complessivo riferito al noleggio delle apparecchiature per l'intera durata quinquennale del contratto) per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.;

per la consegna di reagenti, calibratori, controlli e materiale di consumo

- in caso di mancata o ritardata fornitura dei reagenti, calibratori, controlli, consumabili etc. rispetto ai termini di consegna prescritti nell'art. 9 del presente Capitolato, qualora il predetto ritardo o la mancanza comportino rallentamenti o interruzioni nelle attività istituzionali, l'Amministrazione provvederà ad applicare una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'ordinativo di fornitura per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di addebitare l'eventuale maggior spesa sostenuta per l'acquisto dei prodotti sostitutivi presso altre ditte o per soluzioni altrimenti adottate per garantire l'esecuzione delle analisi, fatta comunque salva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

L'A.O. si riserva, in ogni caso, la richiesta dei danni derivanti dalla eventuale mancata esecuzione delle prestazioni diagnostiche cui le apparecchiature sono destinate;

per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle apparecchiature diagnostiche

- in caso di più infrazioni, potranno essere applicate tante penalità quante sono le infrazioni commesse. Di esse sarà data comunicazione scritta alla Società aggiudicataria, che, in un tempo massimo di 10 giorni, potrà esibire eventuali controdeduzioni. Tutte le penali sono da considerarsi relative ad ogni singola infrazione ravvisata dall'Azienda e i relativi importi potranno essere cumulabili.

In caso di ritardo rispetto ai tempi di intervento (per la manutenzione correttiva) o rispetto a quanto pianificato (per la manutenzione preventiva), verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale (ossia del valore complessivo riferito al noleggio delle apparecchiature per l'intera durata quinquennale del contratto), e comunque complessivamente non superiore al 10%.

* * * * *

Si precisa che l'importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge.

In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente. Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Società e/o sul deposito cauzionale ed, eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda committente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 136 commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 163/06, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente.

Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura oggetto del presente appalto al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara.

ART.15 - CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.

La cessione del credito dell'aggiudicatario, di cui all'art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 118, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006, l'aggiudicatario non potrà cedere a terzi il contratto, o comunque dare in subappalto parte del servizio (comunque non superiore al 30%), senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Azienda Appaltante.

Quanto sopra alle seguenti condizioni:

- l'aggiudicatario dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione dei servizi, forniture o parti di servizi o forniture che intende subappaltare (art. 118, comma 2, punto 1) D.Lgs. n. 163/2006);
- l'aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l'Azienda, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione:
 - a) della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118, comma 2, punto 3) D. Lgs. n. 163/2006);
 - b) dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (art. 67 del D.Lgs. 159/2011) (art. 118, comma 2, punto 4 D.Lgs. n. 163/2006).

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e ss.mm.ii. nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l'esecuzione del contratto di cui al presente appalto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010).

L'autorizzazione al subappalto è rilasciata dall'Azienda entro trenta giorni (art. 118, comma 8 D.Lgs. n. 163/2006) dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000,00 Euro, detto termine è dimezzato (art. 118, comma 8 D.Lgs. n. 163/2006).

L'aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'Azienda prima dell'avvio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza.

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, all'affidatario e, per suo tramite, ai subappaltatori, l'Azienda Appaltante provvederà all'acquisizione d'ufficio del DURC documento unico di regolarità contributiva.

L'A.O. Sacco provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all'aggiudicatario del servizio. E' fatto obbligo al fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006). L'A.O. provvederà al pagamento all'aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest'ultimo, della documentazione attestante che l'effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione all'opera, servizio o fornitura affidati, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 - convertito con Legge 04 agosto 2006, n. 248). L'Azienda può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all'esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all'art. 17 del presente Capitolato.

La partecipazione alla gara comporta, di regola, l'esclusione della possibilità, per i soggetti concorrenti, di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori.

L'esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 118, comma 9, D.Lgs. n. 163/2006).

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre ai casi specificamente menzionati negli articoli precedenti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto con sua deliberazione, previa diffida, nelle seguenti circostanze:

- ✓ grave negligenza,
- ✓ contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali,
- ✓ in caso di cessione dell'Azienda, salvo autorizzazione scritta alla prosecuzione della fornitura da parte dell'Azienda Ospedaliera,
- ✓ in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Amministrazione.

Si procederà altresì d'ufficio:

- ✓ in caso di frode,
- ✓ di cessazione di attività,
- ✓ in caso di apertura di procedura per la dichiarazione di fallimento o altra procedura concorsuale,
- ✓ in caso di soggezione dell'aggiudicatario ad atti di sequestro o di pignoramento da parte di terzi.

La risoluzione anticipata del contratto per colpa dell'aggiudicatario verrà esercitata tramite comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e comporterà l'incameramento della cauzione definitiva nonché l'obbligo della Società di risarcire tutti i danni eventualmente conseguenti.

ART. 17 - TERMINI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo contrattuale è rappresentato dal prezzo offerto dalla Società aggiudicataria della fornitura. Per i canoni di locazione saranno emesse fatture separate con cadenza trimestrale. A ciascuna fattura dovrà essere allegato il rapporto di intervento eventualmente effettuato nel periodo di riferimento.

La fatturazione relativa alla fornitura dei reagenti, calibratori, controlli e materiali di consumo avrà la periodicità dei relativi ordinativi emessi.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Azienda Ospedaliera
OSPEDALE LUIGI SACCO - POLO UNIVERSITARIO
Via G.B. Grassi, 74 - 20157 Milano
Cod. Fiscale 80083130155 - Part. IVA 04410920153

Ai sensi dell'art. 4 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, il pagamento delle fatture sarà effettuato dall'A.O. entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura, purché non vi siano motivi ostativi. Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si farà riferimento alla data di ricevimento della fattura presso l'Ufficio Protocollo Generale dell'Azienda Ospedaliera.

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, il pagamento delle fatture verrà effettuato dall'Azienda Appaltante sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi saranno comunicati dall'appaltatore a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte della Società aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'Azienda Ospedaliera, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

Il pagamento delle fatture non contestate libera l'A.O. da qualsiasi rivendicazione economica dell'Appaltatore.

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, il saggio degli interessi è concordato tra le parti in misura pari all'interesse legale (art. 1284 c.c.) vigente pro-tempore, senza alcuna maggiorazione. Si da atto, che la suddetta regolamentazione, in relazione alla corretta prassi commerciale, alla natura del servizio oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali, risulta equa.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto, o per l'interruzione del servizio da parte della Società aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

ART. 18 - REVISIONE PREZZI

Il corrispettivo, determinato in sede di gara, si intende esaustivo di tutte le prestazioni richieste al fornitore e resta fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale. L'imposta sul valore aggiunto è a carico dell'Azienda Ospedaliera.

La revisione prezzi non si applica alle prestazioni rese nel corso dei primi dodici mesi, ma si applica esclusivamente (qualora la successiva istruttoria condotta dall'ufficio competente dimostri che essa è dovuta) alle prestazioni rese dopo la data di ricezione della richiesta revisionale da parte dell'Azienda Ospedaliera, a tal scopo farà fede il timbro di ricevimento posto dall'Ufficio Protocollo Generale dell'Azienda.

Sarà, pertanto, onere dell'appaltatore inviare circostanziata e documentata istanza revisionale. La prima istanza di revisione potrà essere presentata alla scadenza del primo anno di contratto.

La revisione viene operata sulla base di un'istruttoria, condotta dal predetto ufficio, con riferimento ai costi standardizzati determinati e pubblicati - ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 - dall' "Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" di cui all'art. 7 del citato D.Lgs., nonché sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT e pubblicati, con cadenza almeno semestrale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi del comma 5 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006.

In assenza dei dati di cui al comma precedente, fatte salve emanande nuove disposizioni in materia, per il calcolo del compenso revisionale si utilizzeranno gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; il mese iniziale di riferimento sarà quello di avvio dell'esecuzione del contratto.

ART. 19 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 della citata Legge, devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, fornito dalla Stazione Appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

La Società aggiudicataria prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione all'A.O. contraente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano.

ART. 20 - ONERI CONTRATTUALI, GARANZIE E FIDEJUSSIONE

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, l'A.O. provvederà alla stipula del contratto con la Società risultata aggiudicataria.

Prima della stipulazione del contratto, il Fornitore dovrà presentare entro 20 giorni dalla data di ricezione della lettera di aggiudicazione definitiva:

1. copia della Polizza Assicurativa che Codesta Società dovrà stipulare presso primaria Compagnia, contro rischi di responsabilità civile verso terzi, così come previsto al successivo art. 21;
2. eventuale atto costitutivo di raggruppamento temporaneo di impresa;
3. deposito cauzionale definitivo, da costituirsi con le modalità precisate nell'art. 75 del D.Lgs. 163/06;
4. modello GAP debitamente compilato nelle parti di propria competenza;
5. dati identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche - ai fini dell'assolvimento, degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. - nonché le generalità e codice fiscale di tutti i soggetti (persone fisiche) delegati ad operare su di essi;
6. altra documentazione eventualmente ritenuta necessaria dall'Azienda Appaltante.

La stipula del contratto sarà subordinata all'esito degli accertamenti previsti dalla normativa antimafia e nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 11 del D.Lgs. 163/2006.

L'aggiudicatario dovrà prestare una garanzia fideiussoria della misura del 10% dell'importo di affidamento al netto di IVA secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. La cauzione dovrà avere durata fino all'avvenuto espletamento della fornitura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1667 del Codice Civile.

La Società aggiudicataria, in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, potrà presentare garanzia d'importo ridotto del 50% qualora produca contestualmente copia della certificazione suddetta e specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di conformità all'originale.

Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione costituisce garanzia a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'A.O. che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Il deposito cauzionale resterà vincolato fino a sei mesi dopo il termine del rapporto contrattuale e sarà restituito al Fornitore previo accertamento che lo stesso abbia adempiuto per intero alle condizioni contrattuali e siano state definite le eventuali controversie.

La garanzia fideiussoria è svincolata nei modi prescritti all'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ART. 21 - RESPONSABILITA' E ONERI ASSICURATIVI

Gli aggiudicatari sono responsabili, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta esecuzione e riuscita, a regola d'arte, nel rispetto delle vigenti norme di legge, e conformemente alle norme CEI/UNI, e alla Direttiva n. 93/42 delle forniture oggetto del presente appalto.

L'installazione delle apparecchiature dovrà avvenire nel rispetto della L. 81/2008.

La Società fornitrice risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare all'A.O. Sacco ed a terzi nell'esecuzione della fornitura, anche in relazione all'operato e alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte. La Società fornitrice dovrà contrarre, ovvero essere in possesso di apposita polizza d'assicurazione che preveda la copertura dei rischi relativi alla medesima fornitura per un importo non inferiore a euro 2.500.000,00.=

Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia all'A.O. Sacco. L'Azienda committente sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l'appaltatore nell'esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'appaltatore dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti dell'A.O. Sacco, in particolare, in conseguenza di furti.

La Società aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Società aggiudicataria assume altresì, ogni responsabilità, sia per danni derivanti dall'uso dei prodotti e/o apparecchiature fornite, sia per infortuni e danni a persone o a cose, arrecati all'Azienda Ospedaliera, o a terzi, per fatto della Società aggiudicataria medesima, o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'Azienda committente da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, anche se dovessero accadere al personale dipendente dell'impresa nell'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto.

Anche per la violazione di direttive CEE a riguardo di prodotti usati in sede di produzione, sarà totalmente responsabile la Società fornitrice.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la necessaria copertura assicurativa contro danni procurati ai locali o a terzi dalle apparecchiature stesse, fatto salvo le responsabilità penali e civili facenti carico per legge all'Azienda Ospedaliera.

Durante le operazioni di trasporto, consegna e messa in opera, nonché durante il ritiro delle apparecchiature ed il periodo d'installazione presso l'A.O. Sacco, la Società aggiudicataria assume l'obbligo di sollevare l'Azienda committente da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdita o di danni subiti dalle apparecchiature non imputabili per colpa grave all'Azienda Ospedaliera.

L'aggiudicatario s'impegna a mantenere in vigore le suddette polizze per tutta la durata della fornitura e fino all'intervenuta cessazione, a termini di legge, degli

obblighi risarcitori in capo all'aggiudicatario stesso.

ART. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Come previsto dal Testo Unico sulla privacy emanato con D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, si informa che il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Ospedaliera nella persona del suo Legale Rappresentante e che il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'U.O. Provveditorato, cui sarà possibile rivolgersi per esercitare i diritti previsti nel citato T.U. .

Il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento all'idoneità delle imprese partecipanti per l'affido dell'appalto in questione.

Detto trattamento sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, come previsto dal Testo Unico sulla *privacy* emanato con D. Lgs. 30.6.2003 n. 196.

ART. 23 – CLAUSOLA DI ADESIONE

La Struttura sanitaria committente, coerentemente con le direttive regionali, ha aderito all' *"Accordo Interaziendale di Milano e Provincia, Monza e Pavia"*; pertanto, nel corso del periodo di vigenza contrattuale potrà richiedere, all'Impresa aggiudicataria di garantire la fornitura oggetto dell'appalto, alle medesime condizioni contrattuali previste dal presente Capitolato Speciale, anche a favore delle altre Aziende che hanno aderito all'Accordo, che ne facciano espressa richiesta entro 18 mesi dalla data di decorrenza del contratto e fino ad un massimo del 300% dell'importo di aggiudicazione complessivo.

L'adesione successiva da parte di altre Aziende comporterà per le parti contraenti gli stessi obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale; in particolare il termine di scadenza del rapporto contrattuale dovrà coincidere con quello che verrà fissato dall'Azienda Ospedaliera Ospedale Luigi Sacco.

Qualora l'impresa aggiudicataria non intenda aderire alle eventuali richieste che dovessero sopravvenire, **dovrà espressamente specificarlo in calce alla offerta economica** da inserire nella "busta C".

Qualora detta dichiarazione, della quale sarà data pubblica lettura nel corso della seduta relativa all'apertura dell'offerta economica, non venga espressa, sarà considerata accettata dall'Impresa la possibilità della successiva adesione sopra illustrata.

Le Aziende che hanno aderito all' *"Accordo Interaziendale per la disciplina di forme aggregate riguardanti la fornitura e la gestione di beni e servizi delle Aziende Ospedaliere di Milano e Provincia, Monza e Pavia"*, oltre alla Azienda committente sono:

1. "A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO" - MILANO
2. "A.O. S. PAOLO" - MILANO
3. "A.O. OSPEDALE CIVILE DI DESIO E VIMERCATE"
4. "A.O. G. SALVINI" - GARBAGNATE MILANESE
- 5 "A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO"
6. "FONDAZIONE IRCSS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA" - MILANO
7. "FONDAZIONE IRCSS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI" - MILANO
8. "FONDAZIONE IRCSS POLICLINICO SAN MATTEO" - PAVIA
9. "AREU" AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA - MILANO
10. "A.O. FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO" - MILANO,
11. "A.O. NIGUARDA CA' GRANDA" - MILANO
12. "A.O. SAN CARLO BORROMEO" - MILANO
13. "A.O.SAN GERARDO DEI TINTORI" - MONZA

14. "FONDAZIONE IRCSS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO" - MILANO
15. A.O. "ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI" - MILANO

L'A.O. Ospedale Luigi Sacco relativamente ad ogni singola adesione non sarà chiamata a rispondere a nessun titolo del rapporto contrattuale che si stabilirà tra l'aggiudicatario ed eventuali altre Aziende Ospedaliere per effetto dell'adesione di cui sopra, restando del tutto estranea in merito. In tal caso, infatti, il presente capitolato e le condizioni di aggiudicazione costituiscono unicamente il fondamento di un autonomo rapporto contrattuale tra il fornitore ed il terzo interessato.

ART. 24 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per la soluzione di controversie eventualmente insorte in corso di vigenza del contratto, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa, da parte del Responsabile del Procedimento. In caso di perdurante disaccordo la risoluzione del contenzioso sarà devoluta al giudice competente per giurisdizione ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 163/06.

Le Parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Milano, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c. .

ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E DOMICILIO DELLE PARTI

Le spese di pubblicazione del bando di gara, di bollo e di registrazione del contratto, nonché le spese di esecuzione del contratto ed ogni altro eventuale onere tributario ad eccezione dell'IVA, sono a totale carico della Società aggiudicataria, sia per il contratto iniziale che per eventuali atti aggiuntivi.

ART. 26 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, negli atti di gara e nel contratto, nonché nell'offerta tecnica ed economica dell'appaltatore, si rimanda alle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici ed alle disposizioni del codice civile.

www.albopretorio.it

www.Albopretorionline.it 1910713